

N. 4439/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati  
Dott. Gabriella Anna Maria Schiaffino  
Dott. Letizia Ferrari da Grado  
Dott. Antonio Corte  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 19.12.2019

da

COMUNE DI CASSINA VALSASSINA (C.F. 83001130133), con il patrocinio degli avv. Garea del Forno Sara e Artusi Andrea (RTSNDR88B28E507C), con elezione di domicilio in Corso Martiri della Liberazione, 6 23900 Lecco, presso e nello studio dell'avv. Garea del Forno Sara

appellante

CONTRO

COMUNE DI MOGGIO (C.F. 00621050137) con il patrocinio dell'avv. Grella Umberto, con elezione di domicilio in Via Cesare Battisti, 21 20100 Milano presso e nello studio del difensore;

appellato

OGGETTO: Superficie

## CONCLUSIONI per COMUNE DI CASSINA VALSASSINA

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis rejectis*, con integrale riforma della sentenza n. 652/2019, emessa dal Tribunale di Lecco, Seconda Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Trovò in data 7.11.2019, all'esito del giudizio R.G. 546/2018 promosso dal Comune di Cassina Valsassina contro il Comune di Moggio, pubblicata in data 13.11.2019 e notificata per posta raccomandata in data 20.11.2019 (cfr. All. C), in accoglimento del presente appello, così giudicare:

NEL MERITO:

in via principale: ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia e/o invalidità della convenzione costitutiva del diritto di superficie sottoscritta tra il Comune di Cassina Valsassina ed il Comune di Moggio, repertorio n. 98/1998, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1418 c.c. e conseguentemente il diritto del Comune attore a recedere e/o risolvere il rapporto intervenuto con il Comune di Moggio, con ogni conseguente statuizione, NONCHE' ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della delibera di C.C. n. 14/1997 del Comune di Cassina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 septies della legge n. 241/1990 s.m. con ogni conseguente statuizione, per le motivazioni indicate in narrativa;

in via subordinata: ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dell'articolo 4 della suindicata convenzione costitutiva del diritto di superficie sottoscritta tra il Comune di Cassina Valsassina ed il Comune di Moggio, repertorio n. 98/1998, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1419 c.c. e conseguentemente il diritto del Comune esponente alla risoluzione ai sensi dell'articolo 1467 c.c. del rapporto intervenuto con il Comune di Moggio, con ogni conseguente statuizione, per le causali esposte in narrativa;

in via di ulteriore subordine: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1468 c.c., accertare il diritto del Comune attore a ricondurre ad equità il contratto, con conseguente diritto a modificare l'articolo 4 della Convenzione nel senso di prevedere un corrispettivo, per la costituzione del diritto di superficie a favore del Comune di Moggio, pari all'importo dei canoni di locazione percepiti annualmente dal Comune di Moggio, moltiplicato per la durata del diritto di superficie o alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, eventualmente da determinarsi dal Giudice adito anche in via equitativa, per le motivazioni precisate in narrativa;

E PER EFFETTO DELLE DOMANDE CHE PRECEDONO:

a. ACCERTARE e DICHIARARE il diritto del Comune di Cassina Valsassina al risarcimento dei danni patiti a causa dell'ingiusto comportamento tenuto dal Comune di Moggio, con conseguente CONDANNA del Comune di Moggio al versamento della somma pari ai canoni di locazione riscossi dal Comune di Moggio, al netto dei costi sostenuti o pari al diverso maggior o minore importo che verrà accertato in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali, per le motivazioni indicate in narrativa;

b. ACCERTARE e DICHIARARE ex articolo 2041 c.c. il diritto del Comune di Cassina Valsassina ad ottenere dal Comune di Moggio la restituzione e/o il rimborso delle somme percepite e/o incassate dai gestori di telefonia mobile, nella misura annua di euro 26.854,000= oltre IVA da Telecom Italia Mobile e Omnitel oggi Vodafone a far data dal 2001 e nella misura annua di euro 500,00= da NGI S.p.a. a far data dal 01/03/2010, o della diversa maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di giudizio, oltre interessi legali, per le causali esposte in atto;

c. ACCERTARE E DICHIARARE ex art. 2058 c.c. il diritto del Comune attore ad ottenere l'adempimento da parte del Comune di Moggio dell'obbligo di modificare la convenzione e/o l'art. 4, contenuto nel provvedimento del 01/03/2013, con ogni conseguente statuizione, per le ragioni esposte in narrativa.

in via istruttoria:

A) Ammettersi l'interrogatorio formale del Sindaco pro tempore del Comune di Moggio e la prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che solo in data 03/08/2009 il Comune di Moggio comunicava al Comune di Cassina l'ammontare dei canoni di locazione percepiti dai gestori di telefonia mobile, senza tuttavia fornire copie dei contratti, come da documento che mi si rammostra (doc. 6)?

2) Vero che dal 2009 al 2012 il Sindaco del Comune di Cassina Valsassina aveva ripetutamente sollecitato il Sindaco del Comune di Moggio a risolvere bonariamente la questione della posa delle antenne di telefonia mobile su area concessa in diritto di superficie, a titolo gratuito, esclusivamente per la posa di ripetitori TV, come da documenti che mi si rammostrano (doc. 7 e 8)?

3) Vero che tra il 2012 ed il 2013 si erano tenuti diversi incontri tra i Sindaci delle Amministrazioni Comunali di Cassina Valsassina e di Moggio per risolvere la questione di cui è causa?

4) Vero che, prima della comunicazione del 01/03/2013 che mi si rammostra (doc. 10) inviata dal Sindaco del Comune di Moggio al Sindaco del Comune di Valsassina, si teneva una riunione nella quale lo stesso Sindaco di Moggio dava atto di avere già contattato la società Vodafone per addivenire alla soluzione della questione, impegnandosi alla modifica della convenzione in corso;

5) Vero che solo in data 30/04/2013 sono state consegnate dal Comune di Moggio al Comune di Cassina le copie dei contratti/ convenzioni che mi si rammostrano (doc. 12,13 e 14), come risulta dal documento che pure mi si rammostra (doc. 11)?

Si indicano come testimoni:

- Geom. Matteo Novelli- Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Cassina c/o Comune di Cassina Valsassina, sui capitoli 1, 2, 3 e 4;

- Dott.ssa Maria Grazia Padronaggio - Segretario Comunale di Cassina Valsassina c/o Comune di Cassina Valsassina, sui capitoli 4 e 5;

- Combi Cinzia - c/o Comune di Cassina Valsassina, sul capitolo 1,4 e 5;

B) ordinare al Comune di Moggio, ai sensi dell'articolo 210 e segg. c.p.c., la produzione in giudizio di copia conforme dei documenti dai quali risultino tutte le somme effettivamente incassate dal 2001 ad oggi dai gestori di telefonia mobile (Telecom Italia Mobile, Vodafone, NGI S.p.a.);

IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi di lite, maggiorati di liquidazione 15% per rimborso spese generali ed il rimborso del contributo unificato versato ai sensi dell'articolo 13 comma 6 bis del DPR 115/2002 s.m.i., del presente giudizio e del primo grado di giudizio.

per COMUNE DI MOGGIO

Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, attesa la narrativa che precede ed alla stregua delle risultanze istruttorie, così giudicare:

in via principale nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e con rigetto dell'appello principale avversario relativo alla sentenza 652/2019 del Tribunale di Lecco -dott.ssa Trovò- respingere tutte le domande attoree perchè inammissibili, irricevibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto, anche con diversa motivazione

in via subordinata nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e con rigetto dell'appello principale avversario accertare la perdita in capo al Comune di Cassina Valsassina del diritto di riscossione di eventuali crediti maturati in suo favore a qualunque titolo in relazione al contratto costitutivo del diritto di superficie sull'area per cui è causa in ragione della maturata prescrizione del relativo diritto, per il periodo di anni anteriori alla data di notifica del ricorso al TAR Lombardia o per il diverso periodo accertando in corso di causa

in via riconvenzionale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e con rigetto dell'appello principale avversario accertare e dichiarare la pubblica utilità delle opere infrastrutturali e degli impianti di trasmissione e telecomunicazione realizzati sull'area in questione e -per l'effetto- condannare il Comune di Cassina Valsassina a rimborsare pro quota al Comune di Moggio la somma risultante dai costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto TV nonchè a corrispondere la somma relativa all'indennizzo anche ex art. 2041 c.c. riferito alle utilità connesse ai servizi di telecomunicazione e di antenna forniti ai cittadini residenti in Comune di Cassina Valsassina, in misura da definirsi in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo

in via subordinata riconvenzionale: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e con rigetto dell'appello principale avversario in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Comune di Cassina tese ad ottenere il versamento in suo favore delle somme versate dagli enti

gestori degli impianti al Comune di Moggio in questi anni, accertare e dichiarare che il Comune di Moggio è tenuto a corrispondere al Comune di Cassina Valsassina solo una parte delle somme già percepite dagli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni, da definirsi in corso di causa in ragione proporzionale e percentuale al numero di utenti serviti – rispetto al totale – nel solo territorio di Cassina Valsassina – dalle infrastrutture realizzate sull’area per cui è causa

in via istruttoria:

a) disporre consulenza tecnica d’ufficio per determinare il valore venale e locativo dell’area montuosa e boschiva di 66 metri quadri per cui è causa

b) riservata ogni istanza

in ogni caso: con vittoria di spese tutte ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 22.2.2018 il Comune di Cassina Valsassina -riassumendo il giudizio già promosso contro il Comune di Moggio davanti al TAR Lombardia-Milano, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione- premesso di avere stipulato in data 25.5.1998 un atto di costituzione di diritto reale di superficie in favore del convenuto, avente ad oggetto alcuni mappali di proprietà attorea sui quali il Comune di Moggio avrebbe dovuto realizzare una nuova cabina per il ripetitore TV, con posa di antenna per il segnale TV e posa di cavi interrati, il tutto per la durata di 99 anni, con espressa rinuncia dell’amministrazione concedente ad ogni compenso, in ragione della pubblica utilità dell’opera; di avere successivamente appreso che sull’area concessa in diritto di superficie erano state installate anche antenne di telefonia mobile con stipula di corrispondenti contratti di locazione tra il Comune di Moggio ed i gestori di telefonia mobile e conseguente percezione dei canoni da parte dell’ente convenuto; che l’Amministrazione comunale di Moggio, a far data dal 2001, aveva incassato canoni per oltre 375.000 €; che la richiesta di riconoscimento di una percentuale di detti canoni è stata respinta; tanto premesso, conveniva davanti al Tribunale di Lecco il comune di Moggio, assumendo l’invalidità del contratto costitutivo del diritto di superficie per difetto di causa od in via subordinata la nullità della clausola di gratuità contenuta in detto contratto, in ogni caso facendo valere il diritto del Comune di Cassina Valsassina di recedere e/o risolvere il predetto contratto; in ulteriore subordine ha chiesto accertarsi il diritto di ricondurre ad equità il contratto; ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni, la restituzione e/o rimborso delle somme percepite dal Comune convenuto ai sensi del l’art. 2041 c.c.; il diritto di ottenere dal Comune di Moggio la modifica della convenzione *ex art. 2058 c.c.*

Si è costituito in giudizio il Comune di Moggio, eccependo l’inammissibilità delle domande nuove proposte dalla controparte, in quanto non formulate davanti al Tar; in ogni caso chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate nel merito ed in via riconvenzionale domandando l’accertamento e la dichiarazione della pubblica utilità delle opere ed impianti realizzati sull’area in questione, con condanna del comune attore a rimborsare una quota dei relativi costi, ed a corrispondere un indennizzo corrispondente alle utilità fornite ai cittadini di Cassina Valsassina.

Il Tribunale di Lecco pronunciava sentenza n. 652/19 in data 7 novembre 2019 con la quale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, rigettava le domande di entrambe le parti; dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Cassina Valsassina deducendo con un primo motivo erronea applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; con un secondo motivo omessa applicazione dell’art. 1366 c.c. circa l’interpretazione contrattuale; con un terzo motivo omesso esame e/o erronea interpretazione di quanto previsto all’art. 4 dell’atto di costituzione del diritto reale di godimento; con un quarto motivo applicabilità dell’art. 1467 o dell’art. 1468 c.c.; con un quinto motivo nullità del contratto per mancanza della presupposizione.

Si costituiva il Comune di Moggio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo appello incidentale reiterando richiesta di rimborso dei costi sopportati per la realizzazione delle opere ed indennizzo per l'utilità del servizio offerto anche al Comune di Cassina Valsassina.

Alla prima udienza tenutasi il 29.9.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.1.2021.

Tale udienza si è tenuta mediante lo scambio e il deposito telematico dei fogli di precisazione delle conclusioni, cui è seguita l'emissione di ordinanza per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta con assegnazione alle parti dei termini per il deposito telematico delle comparse conclusionali e relative repliche.

Scaduti i termini indicati, la causa giunge alla camera di consiglio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione principale proposta dal Comune di Cassina Valsassina non può essere accolta.

I primi tre motivi, attinenti all'interpretazione dell'accordo, possono essere esaminati congiuntamente, e non sono fondati.

Si discute dell'atto di costituzione di diritto reale di superficie su area di complessivi 66 mq in località Monte Zocco, stipulato tra i comuni di Cassina Valsassina e Moggio in data 25.5.1998, con il quale i sindaci *pro tempore* dei rispettivi comuni, premesso che l'amministrazione comunale di Moggio inoltrava richiesta all'Amministrazione comunale di Cassina Valsassina di poter posizionare in territorio di cui ai mappali indicati, di proprietà del Comune di Cassina, una cabina per ripetitore TV, un'antenna per ricezione segnali TV e cavi elettrici interrati, e presentava richiesta di rilascio di concessione edilizia; che con delibera n. 30 del 14.11.1997 il comune di Cassina riconosceva la pubblica utilità dell'opera ed autorizzava i conseguenti lavori; tanto premesso, il comune di Cassina costituiva a favore del comune di Moggio, che dichiarava di accettare, il diritto reale di superficie sui terreni indicati, per la durata di 99 anni; in considerazione della pubblica utilità dell'opera, il comune di Cassina Valsassina rinunciava alla riscossione di qualsiasi compenso.

L'atto in esame costituisce diritto di reale di superficie; il diritto di superficie potrebbe in teoria essere limitato alla costruzione di un'opera determinata, ma tale limitazione non consta dall'atto.

Il tenore testuale dell'accordo non consente infatti di ritenere fosse stata pattuita una limitazione all'uso dell'area sulla quale veniva costituito il diritto di superficie, né in tal senso depongono i motivi indicati in premessa, che si limitano a dare conto del percorso della pratica, ma non pongono vincoli. Si deve allora rilevare come la superficie attribuisce al superficiario facoltà dominicali piene, di talché non può il proprietario dolersi del fatto che il superficiario abbia poi utilizzato il terreno non solo per l'uso originariamente ipotizzato, ma anche per altro uso.

Può anche convenirsi in ordine alla rilevanza causale del comune intento di costruzione della struttura finalizzata al miglioramento del segnale televisivo, ma tale causa, intesa nel senso di funzione economico-sociale del negozio, può dirsi senza tema di smentita essere stata perseguita con il negozio in esame, posto che pacificamente sul fondo di cui si tratta è stata effettivamente costruita la struttura prevista (cabina ripetitore, antenna TV).

Va anzi osservato che l'ulteriore uso in contestazione – di collocazione di ripetitori telefonici – appare col primo non incompatibile, ed anch'esso connotato da pubblica utilità, poiché la generalità della popolazione ha necessità non solo di chiari segnali televisivi, ma anche, considerata in particolare la aumentata diffusione della telefonia mobile e del traffico dati (notoriamente utilizzato anche per la visione di piattaforme televisive on line, quali ad esempio Netflix ed Amazon Prime), di adeguata copertura sul territorio dei relativi segnali. Deve inoltre essere considerato che, nel concedere diritto di superficie per durata molto lunga (99 anni), le parti si fossero rappresentate la concreta eventualità che il progresso tecnologico rendesse obsoleta la soluzione in origine considerata, e dunque

l'eventualità che l'area potesse essere utilizzata in modo diverso da quanto ipotizzato allo stato delle conoscenze tecniche del momento iniziale.

Si deve dunque ritenere che, in assenza di specifiche clausole espressamente limitative dell'estensione del diritto, il superficiario potesse utilizzare l'area anche per fini diversi da quelli originariamente previsti, e che comunque in concreto questo uso asseritamente nuovo non sia incompatibile o difforme dal pattuito.

Deve inoltre considerarsi, come già evidenziato dal Tribunale, il comportamento complessivo delle parti, anche successivamente rispetto alla conclusione del contratto.

Consta invero che le nuove strutture telefoniche siano state collocate previa informativa e consenso del comune di Moggio.

Sono in atti le note del Comune di Moggio al Comune di Cassina Valsassina del 10.1.2001 e del 25.1.2001 (docc. nn. 18 e 19 fasc. primo grado Comune Moggio) relative alle autorizzazioni rilasciate dal primo comune in favore di Telecom Italia Mobile s.p.a. ed Omnitel Pronto Italia s.p.a. per l'installazione, sui mappali 575/a, 575/b, 575/e (quelli concessi in diritto di superficie gratuitamente) di stazioni radio base per il servizio pubblico di telefonia cellulare esercitato da quelle due compagnie sull'area che già ospitava il traliccio con il ripetitore RAI; le dette note menzionavano la stipula di contratti di locazione tra il comune superficiario ed i citati operatori telefonici per la posa degli impianti; il Comune di Cassina Valsassina rilasciava in favore delle dette compagnie telefoniche - Telecom Italia Mobile ed Omnitel Pronto Italia s.p.a.- permessi edilizi -rispettivamente del 24.4.2001 e del del 30.1.2001- che danno conto degli atti autorizzativi del Comune di Moggio (doc. n. 11 ibidem).

È lo stesso comune di Cassina Valsassina dunque che nel 2001 autorizza le compagnie di telefonia mobile ad installare *“nell'area di proprietà del Comune di Moggio antenne direzionali con armatura prefabbricata alla base per ricoverare gli impianti telefonici per il servizio di radiomobile su territorio di Cassina V.na mapp. 575/a-585/b-575/e, di proprietà del Comune di Moggio”*.

Solo a far data dal 2009 l'Amministrazione comunale di Cassina Valsassina protesta che *“la concessione è stata rilasciata esclusivamente per il posizionamento di un ripetitore televisivo”* (missiva doc. n. 5 fasc. primo grado Cassina).

Correttamente dunque il Tribunale ha valutato tale condotta a fine di interpretazione del tenore dell'accordo, osservando come la stessa Amministrazione comunale istante avesse in un primo tempo considerato del tutto lecita l'attività di installazione dei ripetitori telefonici che oggi considera abusiva.

Si deve inoltre dare atto che il comune appellante, nell'ambito della trattazione del primo motivo, afferente l'interpretazione del contratto, richiama il disposto dell'art. 1350 c.c., a norma del quale i diritti reali di godimento, nel cui *amplus genus* rientra anche il diritto di superficie, devono essere redatti *“per atto pubblico o scrittura privata (2702 c.c. e seguenti), sotto pena di nullità...”*, che peraltro nel caso in esame non viene in alcun modo violato, posto che comunque l'atto costitutivo di servitù è stato redatto per iscritto, e si pone soltanto un problema di sua interpretazione.

Del tutto inconferenti i riferimenti operati con il quarto motivo di appello alla normativa prevista dagli artt. 1467 e 1468 c.c., poiché il caso in esame non attiene a contratti a esecuzione continuata, che neppure si deduce sia divenuta eccessivamente onerosa.

Analogamente non pertinente il richiamo operato dal quinto motivo alla nullità del contratto per mancanza della presupposizione.

L'istituto di creazione dottrinale e giurisprudenziale della presupposizione viene in esame quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo - essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività - e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assicurare a

fondamento - pur in mancanza di un espresso riferimento - dell'esistenza ed efficacia del contratto (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9909 del 20/4/2018, Rv. 648129; id. Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/8/2020 Rv. 658686).

Evidente che qui non vi sia stata alcuna modifica di carattere obiettivo della situazione di fatto, verificatasi indipendentemente dalla volontà e attività ed attività delle parti, discutendosi anzi proprio del comportamento di una di queste.

Ancora, da ultimo, appare incomprensibile il riferimento all'istituto previsto dall'art. 2041 c.c. (pag. 22 della citazione in appello), posto che l'indebito arricchimento presuppone un corrispondente impoverimento che non è nel caso in esame in alcun modo ravvisabile.

Propone appello incidentale il Comune di Moggio, affidandolo a tre motivi.

Il primo ed il secondo motivo –che lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha respinto l'eccezione di parziale inammissibilità delle domande nuove proposte con l'atto di citazione in riassunzione rispetto a quelle proposte con il ricorso al TAR Lombardia, e l'incompletezza motivazionale e logica della stessa- sono inammissibili, posto che comunque il Tribunale ha respinto nel merito tutte le domande proposte dal comune di Cassina Valsassina, di talchè il Comune di Moggio non ha interesse a dolersi del percorso argomentativo attraverso il quale vi è giunto.

Il terzo motivo, col quale il comune di Moggio si duole della reiezione della richiesta di rimborso dei costi sopportati per la realizzazione delle opere e di corresponsione di un indennizzo per l'utilità del servizio offerto anche al Comune di Cassina Valsassina- non è fondato.

Il superficiario costruisce infatti l'opera sull'area concessagli a proprie spese.

Che poi l'opera possa aver avuto ed abbia anche una qualche utilità anche per la popolazione del comune di Cassina Valsassina era circostanza sin dall'inizio considerata e valutata nell'ambito della definizione dei termini dell'accordo, e ciononostante non aveva portato alla indicazione di un compenso nell'atto costitutivo.

S'impongono quindi la reiezione dell'appello principale e di quello incidentale, con integrale conferma della sentenza impugnata.

La reciproca soccombenza delle parti determina l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello principale e quello incidentale, e per l'effetto conferma sentenza n. 652/19 resa tra le parti dal Tribunale di Lecco in data 7 novembre 2019

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della L. 24 12 2012 n° 228.

Così deciso in Milano, 31/3/2021

Il Consigliere estensore  
Antonio Corte

Il Presidente  
Gabriella Anna Maria Schiaffino

